

 Politecnico di Torino	
--	--

ACCORDO QUADRO

TRA

Il Politecnico di Torino nel seguito indicato come “Politecnico”, con sede legale in Torino, Corso Duca degli Abruzzi, 24, codice fiscale 00518460019 P. IVA00518460019, in persona del legale rappresentante Rettore Prof. Stefano Paolo Corgnati, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede del Politecnico, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di Amministrazione nel-la seduta del 31.03.2026

E

Il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (nel seguito indicato come “CREA”), con sede legale in 00184 Roma, Via della Navicella 2/4, codice fiscale n. 97231970589 e partita IVA n. 08183101008, nella persona del legale rappresentante Prof. Andrea Rocchi, in qualità di Presidente, per la carica e agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ente

Congiuntamente chiamati le “Parti”

PREMESSO CHE

Il Politecnico di Torino:

- ha come finalità istituzionali l'istruzione superiore, la formazione di alto li-

	vello, la ricerca scientifica e tecnologica, e in tale contesto promuove la ricerca	
	fondamentale ed applicata e il relativo trasferimento delle tecnologie e delle	
	conoscenze, nonché favorisce l’acquisizione delle conoscenze scientifiche e	
	tecnologiche più avanzate;	
	- ai sensi dell’art. 2, comma 8, del proprio Statuto, “contribuisce, attraverso la	
	formazione e la ricerca, a un processo di sviluppo fondato su principi di coe-	
	sione sociale e di sostenibilità, anche ambientale. In particolare, promuove la	
	collaborazione tra istituzioni, al fine di favorire la crescita culturale, scientifica	
	e professionale della collettività”;	
	Il Consiglio per la Ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria (CREA):	
	– è un Ente di ricerca italiano con personalità giuridica di diritto pubblico, sot-	
	toposto alla vigilanza del Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimen-	
	tare e delle foreste (MASAF), ricompreso tra gli enti del comparto ricerca ai	
	sensi dell’art. 1, comma 1, lettera q) D. Lgs. 25 novembre 2016 n. 218, do-	
	tato di autonomia scientifica, statutaria, organizzativa, amministrativa e fi-	
	nanziaria, istituito dal D. Lgs. 29 ottobre 1999 n. 454, e successivamente	
	riordinato dall'art. I, comma 381, della legge 23 dicembre 2014 n. 190;	
	– è il principale Ente pubblico nazionale di ricerca e sperimentazione con	
	competenza scientifica generale nei settori agricolo, agroalimentare,	
	agroindustriale, ittico e forestale, della nutrizione umana e degli alimenti e	
	bioeconomia;	
	– è organizzato in 12 Centri di ricerca che operano, con missioni specifiche,	
	nell’ambito di linee definite dal Piano triennale di attività, sviluppando per-	
	corsi di innovazione tecnologica, sostenendo obiettivi di qualificazione	
	competitiva dei sistemi agroalimentari e agroindustriali, favorendo l’inte-	

	grazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca e sti-	
	molando sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale, nazionale,	
	comunitario e internazionale, a favore dello sviluppo economico nel settore	
	agricolo, forestale, ittico e agroindustriale;	
	– sviluppa analisi conoscitive e interpretative delle dinamiche economiche e	
	sociali relative al settore agroalimentare, forestale e della pesca;	
	– promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, le univer-	
	sità, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnolo-	
	gia, delle parti sociali e dell’associazionismo e svolge di conseguenza fun-	
	zioni di supporto e di collaborazione con le stesse;	
	– svolge, attraverso i propri programmi di assegnazione di borse di studio e	
	di ricerca, attività di formazione nei corsi universitari di dottorato di ricerca,	
	in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge n. 210 del 3 luglio 1998,	
	attività di alta formazione post-universitaria, di formazione permanente,	
	continua e ricorrente;	
	– favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai	
	comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della	
	nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di atti-	
	vità formativa nei settori di competenza.	
	Le Parti, tenuto conto delle rispettive finalità istituzionali, intendono instau-	
	rare una collaborazione finalizzata a sostenere processi di sviluppo fondati	
	sulla conoscenza, anche attraverso lo svolgimento in comune di attività scien-	
	tifiche, nel pieno convincimento che tali forme di collaborazione contribui-	
	scano alla creazione, sviluppo e disseminazione del patrimonio di conoscenze	
	a beneficio della comunità scientifica ed al trasferimento tecnologico delle	

	stesse sul territorio.	
	Con il presente Accordo, le Parti intendono definire il quadro della reciproca	
	collaborazione per dare un nuovo impulso alla ricerca scientifica, favorire la	
	diffusione di una cultura innovativa in aree disciplinari d'interesse condiviso e	
	contribuire in tal modo alla crescita della società della conoscenza;	
	Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:	
	Articolo 1	
	Valore delle premesse	
	1. Le premesse costituiscono parte del presente Accordo e si considerano inte-	
	gralmente riportate nel presente articolo.	
	Articolo 2	
	Finalità	
	Il Politecnico e il CREA intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collabo-	
	razione su temi di interesse comune finalizzati al reciproco scambio di cono-	
	scenze e alla realizzazione congiunta di attività nell'ambito delle funzioni e dei	
	compiti loro attribuiti. Le Parti, nell'ambito delle enunciate finalità, concor-	
	dano di collaborare per:	
	- consolidare il rapporto di collaborazione istituzionale in iniziative riguar-	
	danti programmi di ricerca, didattica e formazione, anche di terzo livello,	
	nelle seguenti aree scientifiche di interesse condiviso: politica di sviluppo	
	rurale, robotica per l'agricoltura, tecnologie per l'osservazione della terra e	
	applicazioni agronomiche, cambiamenti climatici e utilizzo dell'acqua;	
	- sviluppare congiuntamente, con l'utilizzo delle rispettive risorse e nell'am-	
	bito dei ruoli e competenze di ciascuno, iniziative e progetti condivisi di ri-	

	cerca, innovazione e formazione, strumentali alla realizzazione delle siner-	
	gie indispensabili per perseguire, in un'unità di intenti, l'obiettivo di una	
	cooperazione nella ricerca scientifica e nella didattica riguardante le aree	
	soprarichiamate;	
	- internazionalizzare le attività di ricerca e formazione, anche attraverso la	
	partecipazione a progetti internazionali e europei mediante l'individu-	
	azione di azioni comuni per la definizione di rapporti a livello internazionale	
	e per l'organizzazione di eventi istituzionali di promozione della cultura e	
	delle tematiche oggetto di tale Accordo a livello locale.	
	- attuare forme di cooperazione riguardanti iniziative specifiche per favorire	
	il trasferimento delle conoscenze, organizzando eventi istituzionali di pro-	
	mozione della cultura scientifico-tecnologica in collaborazione, eventual-	
	mente, con soggetti del mondo della ricerca scientifica o imprenditoriale;	
	- mettere a disposizione le proprie competenze, le proprie conoscenze e le	
	proprie strumentazioni e/o apparecchiature compatibilmente con le rispet-	
	tive esigenze e nel rispetto delle normative vigenti in materia e delle pro-	
	cedure interne in termini di qualità e sicurezza.	
	Articolo 3.	
	Modalità della cooperazione per attività di ricerca, sviluppo ed innovazione	
	1. Nell'ambito delle aree scientifiche previste nell'articolo 2 e per il raggiungi-	
	mento di obiettivi comuni, le Parti concordano di avviare attività di ricerca	
	e sviluppo su tematiche specifiche.	
	2. Al fine di favorire lo svolgimento delle suddette attività e facilitare al con-	
	tempo il trasferimento delle conoscenze tra il personale delle Parti coin-	

	volto nella loro esecuzione, le stesse dichiarano la propria disponibilità ad	
	ospitare, nel rispetto di quanto previsto nel successivo articolo 12, il perso-	
	nale dell'altra Parte, con lo scopo di approfondire temi scientifici di comune	
	interesse e di svolgere progetti condivisi.	
	3. Le specifiche attività oggetto della cooperazione, di cui al presente articolo,	
	potranno avere ad oggetto lo svolgimento in partenariato di progetti di ri-	
	cerca, di sviluppo e di innovazione da concordare ai sensi del presente Ac-	
	cordo; a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, tali cooperazioni po-	
	tranno svolgersi nelle forme indicate di seguito:	
	a. condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire	
	nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti po-	
	tranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a po-	
	tenziali soggetti finanziatori;	
	b. partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, na-	
	zionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Pro-	
	gramma Quadro della Commissione Europea;	
	c. collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reci-	
	proco interesse;	
	d. collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di inte-	
	resse congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionali cui	
	le stesse partecipano;	
	e. promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnologica	
	sul territorio.	
	4. Le Parti concordano sin d'ora che, per le attività di ricerca svolte in attua-	
	zione del presente Accordo e finanziate da enti nazionali, europei e in-	

	ternazionali, le stesse provvederanno di volta in volta a stipulare, prima	
	dell'avvio del progetto finanziato dagli enti sopraindicati, appositi ac-	
	cordi attuativi, disciplinanti le modalità di gestione e rendicontazione del	
	finanziamento, gli aspetti operativi ed economici dell'attività e l'utilizzo	
	di risorse umane e strumentali di entrambe le Parti.	
	Articolo 4.	
	Modalità della cooperazione per attività di didattica, alta forma-	
	zione e formazione permanente	
	1. Nell'ambito della collaborazione in attività didattica le Parti dichiarano il	
	proprio interesse a collaborare congiuntamente nelle seguenti iniziative:	
	a. promozione della formazione degli studenti del Politecnico attraverso lo	
	svolgimento di tesi, progetti ed elaborati di laurea, l'organizzazione di	
	visite e stage didattici e/o lo svolgimento di esercitazioni; le attività di	
	tirocinio verranno regolate da apposita convenzione, redatta ai sensi	
	della normativa vigente e secondo gli schemi vigenti presso il Politecnico	
	di Torino.	
	b. promozione della formazione attraverso corsi di aggiornamento e riqua-	
	lificazione per ingegneri e/o architetti;	
	c. promozione della formazione e della crescita tecnico-professionale dei	
	ricercatori italiani;	
	d. progettazione ed organizzazione di corsi e/o seminari, anche applicando	
	tecnologie e-learning, su tematiche di avanguardia;	
	e. l'organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari, anche in sinergia con	
	altre istituzioni, locali e nazionali.	

	2. Nel quadro della sperimentazione di forme didattiche innovative, le Parti	
	favoriranno altresì la collaborazione congiunta, ed eventualmente con terze	
	parti, nella progettazione ed esecuzione di attività formative, quali corsi di	
	Dottorato di ricerca e corsi di Master universitari.	
	3. Al fine di dare attuazione a quanto previsto nel presente articolo le Parti	
	favoriranno, in relazione alla singola iniziativa, la collaborazione del proprio	
	personale individuato dai rispettivi organi competenti per lo svolgimento di	
	attività didattiche a titolo gratuito, anche complementari (esercitazioni,	
	ecc.), fatta salva la prerogativa esclusiva del Politecnico circa l'affidamento	
	contrattuale degli insegnamenti.	
	Articolo 5	
	Accordi esecutivi	
	1. Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle attività	
	di cui agli artt. 3 e 4 saranno definite e formalizzate con la stipula di specifici	
	accordi esecutivi tra le Parti, che richiameranno e rispetteranno il presente	
	Accordo.	
	2. Gli Accordi esecutivi, oltre al riferimento dell'Accordo Quadro da cui discen-	
	dono, dovranno necessariamente indicare, ove applicabili:	
	a. gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività didattiche o di ricerca	
	scientifica da espletare;	
	b. i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione	
	alla ripartizione di oneri eventuali;	
	c. le modalità di esecuzione e la durata delle attività;	
	d. il personale coinvolto;	
	e. l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento	

	delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni del Politecnico e di	
	quelli del CREA;	
	f. il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;	
	g. gli eventuali contributi finanziari (regionali, nazionali, internazionali e	
	comunitari) provenienti da soggetti terzi;	
	h. i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conse-	
	guire.	
	Articolo 6	
	Comitato di indirizzo strategico	
	1. È istituito, con atto immediatamente successivo alla stipula del presente	
	Accordo, un Comitato di indirizzo strategico ai fini della programmazione	
	delle attività.	
	2. Il Comitato di indirizzo strategico sarà composto da quattro membri, due	
	per ciascuna delle Parti, individuati tramite scambio di corrispondenza a	
	seguito della sottoscrizione del presente atto.	
	3. Le rispettive nomine e sostituzioni dei componenti dello stesso potranno	
	essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle due parti dandone co-	
	municazione all'altra. L'eventuale sostituzione dei componenti dovrà essere	
	comunicata con un ragionevole preavviso e per iscritto all'altra Parte.	
	4. Il Comitato di indirizzo strategico potrà avvalersi, per quanto concerne il	
	CREA, del supporto del proprio personale avente specifiche competenze	
	nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati; per quanto concerne	
	il Politecnico, della rete dei propri collaboratori, aventi le competenze ne-	
	cessarie nell'ambito delle tematiche e dei progetti.	
	5. Il Comitato avrà il compito di definire i temi programmatici sui quali con-	

	centrare la collaborazione tra le Parti, nonché l’implementazione e il moni-	
	toraggio di progetti congiunti, eventualmente anche con altri soggetti pub-	
	blici o privati potenzialmente interessati, anche al fine di ottenere eventuali	
	contributi economici.	
	6. Il Comitato si riunisce, a seguito di convocazione anche informale, con ca-	
	denza annuale, oppure ogni qualvolta ritenuto opportuno, al fin di definire	
	gli indirizzi per le attività da sviluppare mediante la stipula di Accordi ese-	
	cutivi, in presenza o in video conferenza. Il Comitato di indirizzo strategico	
	alla scadenza di ogni anno predisporrà una relazione conoscitiva sullo stato	
	di attuazione del presente Accordo, che sarà inviata a ciascuno dei firma-	
	tari.	
	7. Sarà cura del Comitato di indirizzo strategico attivarsi per l’eventuale rin-	
	novo del presente Accordo nei tempi previsti all’art. 7.	
	8. La partecipazione ai lavori del Comitato è da intendersi a titolo gratuito.	
	Articolo 7	
	Entrata in vigore, modifica e durata	
	1. Il presente Accordo Quadro ha validità di quattro (4) anni a partire dalla	
	data della sottoscrizione e potrà essere rinnovato per iscritto previo	
	espresso accordo tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della	
	data di scadenza, convenendo la stipula di un nuovo accordo.	
	2. Qualsiasi modifica del presente Accordo Quadro dovrà essere concordata	
	per iscritto tra Politecnico e CREA ed entrerà in vigore solo dopo la relativa	
	sottoscrizione da parte di entrambe le Parti.	

	Articolo 8	
	Proprietà e utilizzazione dei risultati	
	1. La proprietà dei risultati realizzati in attuazione del presente Accordo è in	
	via ordinaria delle Parti. Tuttavia, gli Accordi esecutivi di cui all’art. 5 pos-	
	sono disciplinare la proprietà intellettuale dei risultati ottenuti, attribuen-	
	done la titolarità ad una delle Parti ovvero ad entrambe in forma congiunta.	
	2. Le Parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i ma-	
	teriali ed il know-how forniti da ciascuna Parte sono oggetto di diritto esclu-	
	sivo della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confiden-	
	ziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.	
	3. La pubblicazione dei risultati scientifici ottenuti nell’ambito del presente	
	Accordo Quadro e degli Accordi esecutivi verrà effettuata previo accordo	
	tra le Parti.	
	4. Le Parti, in tutti i casi in cui utilizzino o richi amino attività definite in attua-	
	zione del presente Accordo, sono tenute a citare lo stesso, nonché la con-	
	troparte contraente in qualità di partner.	
	Articolo 9	
	Uso dei segni distintivi	
	1. Al fine di realizzare un’appropriata pianificazione delle attività di comunica-	
	zione inerenti al presente Accordo, le Parti si impegnano a concordare l’uso	
	dei segni distintivi nei singoli Accordi esecutivi, in conformità alle linee	
	guida per l’uso dei marchi che vengano fornite dal titolare dei relativi diritti,	
	di cui si dà atto di averne appreso conoscenza.	
	2. L’utilizzazione dei loghi del Politecnico e del CREA, straordinaria o estranea	
	all’azione istituzionale corrispondente alle finalità e all’oggetto di cui agli ar-	

ticoli 2, 3 e 4 del presente Accordo, richiederà il consenso della Parte interessata.

Articolo 10

Tutela della riservatezza e utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservati e a conservare con la massima diligenza i dati e le informazioni reciprocamente scambiati in relazione al presente Accordo, obbligandosi altresì ad adottare ogni necessaria precauzione, al fine di salvaguardare la riservatezza e la segretezza di tali informazioni e di impedire la loro rivelazione a terzi. Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle Parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.
2. Resta ferma la necessità di concordare i termini e le modalità delle pubblicazioni e, comunque, entrambe le Parti sono tenute a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro didattico o di ricerca.
3. È consentito a ciascuna delle Parti, di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'Accordo.

Articolo 11

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR"), le Parti sono informate che i dati personali contenuti nel presente Accordo ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione dello

	stesso, nonché ogni altro dato presente negli Atti derivanti dal presente Ac-	
	cordo, saranno trattati conformemente al GDPR, al D. Lgs. 196/2003 così	
	come modificato dal D. Lgs. 101/2018 e ss.mm.ii. e per le sole finalità og-	
	getto del presente atto.	
	2. I dati personali saranno conservati per l'intera durata del presente Accordo	
	e comunque sino al termine prescrizione di legge. Gli interessati possono	
	esercitare, laddove applicabili, i diritti di cui agli artt. 15-22 del GDPR. Gli	
	stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la prote-	
	zione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art. 77 e di	
	proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).	
	3. Gli Accordi esecutivi, di cui all'art. 5 del presente Accordo quadro, avranno	
	ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali,	
	per stabilire i rispettivi ruoli e responsabilità relativi alla corretta gestione	
	dei dati oggetto delle singole iniziative.	
	4. Il Responsabile protezione dati nominato dal CREA è contattabile al se-	
	guente indirizzo: responsabileprotezionedati@crea.gov.it ; il Responsabile	
	protezione dati nominato dal Politecnico è contattabile al seguente indi-	
	rizzo: dpo@polito.it	
	Articolo 12	
	Tutela della sicurezza	
	1. In ottemperanza alla normativa vigente in materia di tutela della salute e	
	della sicurezza nei luoghi di lavoro (D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, " <i>Testo Unico</i>	
	<i>in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori</i> " e ss.mm.ii")	
	le Parti si impegnano a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione	
	e protezione dai rischi cui sono esposti i propri lavoratori, informandosi re-	

	ciprocamente al fine di ridurre al minimo i rischi per i soggetti coinvolti	
	nell'esecuzione dell'attività complessiva.	
	2. Il personale di una delle Parti che si rechi presso le strutture dell'altra per	
	l'esecuzione delle attività del presente Accordo è tenuto ad uniformarsi ai	
	regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore	
	presso le strutture della Parte ospitante.	
	3. Ciascuna Parte garantisce, altresì, che il proprio personale assegnato per lo	
	svolgimento delle attività del presente Accordo gode di valida copertura as-	
	sicurativa contro gli infortuni. Inoltre, le parti verranno reciprocamente in-	
	formate, al fine di uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in	
	vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo,	
	nel rispetto della normativa per la sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/08 e	
	ss.mm.ii. e a garanzia delle misure di sicurezza, prevenzione, protezione e	
	salute.	
	Articolo 13	
	Recesso	
	1. A entrambe le Parti è riconosciuto il diritto di recedere dal presente Ac-	
	cordo con un preavviso di 60 giorni da comunicare alla controparte tramite	
	Posta Elettronica Certificata (PEC).	
	2. Restano salvi gli effetti delle attività già eseguite e/o in corso di esecuzione	
	al momento della comunicazione di recesso, ivi compresi gli impegni even-	
	tualmente già assunti dalle Parti nell'ambito degli Accordi esecutivi, che de-	
	vono comunque essere portati a compimento.	
	Articolo 14	

	Oneri finanziari	
	1. Le Parti dichiarano che il presente Accordo non comporta alcun aggravio	
	finanziario sul proprio bilancio. Ogni definizione di eventuali fonti di finan-	
	ziamento per le attività da sviluppare è demandata agli Accordi esecutivi di	
	cui all’art. 5.	
	Articolo 15	
	Oneri fiscali	
	1. Il presente Accordo Quadro costituisce un unico originale in formato elet-	
	tronico ed è sottoscritto dalle Parti in modalità digitale ai sensi dell’art. 15	
	comma 2-bis della L. 241/1990.	
	2. Lo stesso è soggetto a registrazione solo in caso d’uso e tassa fissa, ai sensi	
	degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, Tabella parte II, art. 4.	
	3. Le spese di registrazione saranno sostenute a cura della Parte richiedente.	
	4. Ai sensi dell’art. 2 parte I della Tariffa A del D.PR. n. 642/1972 e ss.mm.ii. il	
	presente Accordo è soggetto ad imposta di bollo che verrà assolta in moda-	
	lità virtuale dal Politecnico di Torino sulla base dell'autorizzazione n. 5 del	
	2012 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Torino 1,	
	protocollo n. 167908/2012 e valida dal 1 gennaio 2013.	
	Articolo 16	
	Integrità della ricerca e quadro di riferimento applicabile	
	1. Le Parti svolgono le attività previste dal presente Accordo nel rispetto delle	
	norme vigenti in materia di ricerca, dei rispettivi codici etici e/o dei regola-	
	menti interni in materia di ricerca.	
	2. Qualora le attività congiunte comportino l’uso o il trasferimento di beni,	

	software o tecnologie soggetti a specifiche normative, incluse quelle in ma-	
	teria di controlli all'esportazione e prodotti a duplice uso, ciascuna Parte si	
	impegna a rispettarle nei limiti delle proprie competenze e delle procedure	
	interne.	
	3. Eventuali limitazioni all'uso o alla diffusione dei risultati saranno definite	
	esclusivamente nei successivi Accordi esecutivi, in relazione alle caratteri-	
	stiche del singolo progetto.	
	Articolo 17	
	Controversie	
	1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia che	
	possa nascere dal presente Accordo. Qualora non sia possibile giungere ad	
	una definizione in via amichevole della controversia stessa, la controversia	
	sarà devoluta al giudice amministrativo competente per legge.	
	Articolo 18	
	Comunicazioni	
	1. Le Parti eleggono domicilio presso le sedi come specificate nella descrizione	
	dello stesso Accordo.	
	2. Per eventuali comunicazioni inerenti al presente Accordo le Parti danno atto	
	che i rispettivi indirizzi di posta elettronica sono:	
	Politecnico di Torino: politecnicoditorino@pec.polito.it	
	CREA - Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria:	
	crea@pec.crea.gov.it	
	3. La variazione dei recapiti sopraindicati dovrà essere tempestivamente co-	
	municata all'altra Parte.	

[illegible]

	Allegato 1	
	ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE STRATEGICA DI ATENEO TRA:	
	POLITECNICO DI TORINO	
	E	
	Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA)	
	L'Accordo si propone di affrontare una vasta gamma di temi legati ai temi	
	AGRITECH, vale a dire soluzioni digitali e tecnologiche applicate all'agricoltura,	
	ed è finalizzato a sviluppare progetti condivisi e ricerche multidisciplinari su	
	tematiche dell'innovazione tecnologica in ambito dell'agricoltura e la salva-	
	guardia del territorio.	
	Il presente Allegato intende indicare in via esemplificativa e non esaustiva le	
	aree scientifiche sulle quali verranno sviluppate le attività relative all'Accordo	
	Quadro.	
	I contenuti del presente Allegato potranno essere modificati e/o integrati per	
	tutta la durata dell'Accordo Quadro dal Comitato Guida.	
	attività di ricerca nel settore agricolo e agroalimentare, con particolare atten-	
	zione ai temi della qualità delle produzioni e alla sostenibilità delle tecniche e	
	tecnologie agroalimentari;	
	tecnologie nell'ambito della Climate-Smart Agriculture;	
	studio e sviluppo di soluzioni innovative legate al mondo della robotica di ser-	
	vizio per applicazioni in ambito agricolo;	
	sistemi di monitoraggio e di comunicazione, anche wireless, di dati legati alle	
	coltivazioni e allo stato delle stesse;	
	- tecniche e metodologie di posizionamento e navigazione, anche fina-	

	lizzate alla guida autonoma;	
	- studio e sviluppo di soluzioni innovative basate sull'utilizzo di sistemi	
	UAV per attività in agricoltura;	
	- studi sugli agroecosistemi e sugli indicatori a supporto delle politiche	
	con incidenza su tali sistemi, quali le politiche agricole e della natura	
	(con particolare riferimento al regolamento europeo per il ripristino	
	della natura) e più in generale il governo del territorio;	
	- tecniche per l'analisi e la visualizzazione dei dati digitali legati alle col-	
	tivazioni e allo stato delle stesse, anche per la costruzione di modelli	
	esplicativi e predittivi;	
	- Sistemi GIS per la gestione delle informazioni digitali;	
	- condivisione di dati, esperienze e scenari tecnologici al fine di definire	
	nuovi progetti di ricerca e sviluppo, per la cui realizzazione le Parti po-	
	tranno investire risorse proprie ovvero presentarli congiuntamente a	
	potenziali soggetti finanziatori;	
	- partecipazione congiunta a bandi e programmi di ricerca regionali, na-	
	zionali, europei e internazionali, con particolare attenzione al Pro-	
	gramma Quadro della Commissione Europea;	
	- collaborazioni tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici di reci-	
	proco interesse;	
	- collaborazione nello sviluppo e nella promozione delle attività di inte-	
	resse congiunto presso le reti di carattere nazionale e internazionale	
	cui le stesse partecipano;	
	- promozione di attività di diffusione della cultura scientifica e tecnolo-	
	gica sul territorio;	

